



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA, E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia - di cui all'art. 5 bis, comma 4 , del d.l. 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e successive modifiche - pubblicate sulla G.U. n.262 del 9/11/2012).

Prot.Fasc. 1670/2023/Area I^A O.S.P.

Bologna, 10-02-2023

Spett.le **COGEI COSTRUZIONI S.R.L.**
Tramite pec

Alla Regione Emilia – Romagna
Servizio OO.PP. di edilizia
Sicurezza e Legalità
Coordinamento Ricostruzione
Tramite pec

OGGETTO: Società **COGEI COSTRUZIONI S.R.L.** - C.F./P.I. **03296271202**, sedente in **Bologna (BO) via Francesco Zanardi 329/7.**

Interesse a permanere negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Bologna di fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose, per gli “**ulteriori settori**” individuati con ordinanza n.91 del 17/12/2012 dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma, in attuazione della previsione di cui all'art. 5 bis , lett. h bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge n.122/2012 e succ. mod., per le seguenti categorie:

- **demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;**
- **movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;**
- **fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;**
- **fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinate ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare.**

Con riferimento all'istanza in oggetto indicata, si comunica che dalle verifiche effettuate non sono emerse le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art.67 né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011 a carico degli amministratori, sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all'art.85 di codesta impresa.

In ragione di ciò, si rinnova l'iscrizione *di codesta impresa negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati.*

Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'iscrizione nelle white list ha la durata di 12 mesi e, pertanto, **scadrà il 09-02-2024.**



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione codesta impresa, un mese prima della scadenza, dovrà far pervenire alla scrivente, esclusivamente all'indirizzo protocollo.prefbo@pec.interno.it, apposita istanza di rinnovo, utilizzando il modello reperibile sul sito di questa Prefettura, corredato della medesima documentazione necessaria per la prima iscrizione.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nel suddetto termine comporterà l'automatica cancellazione di codesta impresa dagli elenchi delle "imprese iscritte" senza ulteriori comunicazioni.

E' fatto obbligo di comunicare le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice antimafia", entro il termine perentorio di **trenta giorni** decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni.

Si rammenta, inoltre, che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre che nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, è disposta anche quando l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra indicate.

IL DIRIGENTE DELL'AREA I^A O.S.P.
VICEPREFETTO
(Mancini)

DOCUMENTO GESTITO IN FORMATO DIGITALE
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa;
Art.3 D.Lgs 12 Febbraio 1993 n. 39
ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI